

DECISIONE (PESC) 2023/2062 DEL CONSIGLIO**del 25 settembre 2023****relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze armate beniniane**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio ⁽¹⁾ istituisce lo strumento europeo per la pace (European Peace Facility – EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune, al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF deve essere utilizzato per il finanziamento di misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
- (2) Le regioni settentrionali dei paesi costieri del Golfo di Guinea, segnatamente Ghana, Costa d'Avorio, Benin e Togo, presentano un deterioramento delle condizioni di sicurezza in relazione alla crisi che ha colpito il Sahel centrale.
- (3) Alla luce del deterioramento del contesto di sicurezza nella regione, il rafforzamento delle forze di difesa e di sicurezza del Benin è importante per consentire e sostenere gli sforzi di stabilizzazione in tale paese. In tale contesto, nella piena consapevolezza della necessità di una risposta integrata, è priorità fondamentale dell'Unione garantire la pace e la sicurezza a lungo termine in Benin.
- (4) Il 3 luglio 2023 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta dal Benin affinché l'Unione assista le forze armate beniniane. L'assistenza richiesta riguarda l'approvvigionamento di attrezzature essenziali al fine di rafforzare le capacità operative delle unità militari beniniane schierate nella parte settentrionale del paese nell'ambito dell'operazione Mirador per combattere i gruppi armati non statali e per contrastare e ridurre le opportunità di tali gruppi di commettere attacchi terroristici.
- (5) Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ⁽²⁾, e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.
- (6) Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

⁽¹⁾ Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

⁽²⁾ Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1. È istituita una misura di assistenza a favore del Benin («beneficiario»), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) («misura di assistenza»).
2. L'obiettivo della misura di assistenza è rafforzare le capacità delle forze armate beniniane per proteggere l'integrità territoriale e la sovranità del Benin e la popolazione civile del paese dalle aggressioni interne ed esterne e contribuire alla pace e alla stabilità nella regione.
3. Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia i seguenti tipi di materiali non concepiti per l'uso letale della forza:
 - a) un aeromobile a fini di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR);
 - b) sistemi aerei senza equipaggio a fini di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR).
4. La durata della misura di assistenza è di 30 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è di 11 750 000 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.
3. Le spese relative all'attuazione della misura di assistenza sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantirne il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione, quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.
2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:
 - a) il rispetto, da parte delle unità delle forze armate beniniane schierate nel quadro dell'operazione Mirador e sostenute nell'ambito della misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;
 - b) per i quali sono stati forniti;
 - c) la manutenzione sufficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

- d) che tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non siano abbandonati o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nel quadro della decisione (PESC) 2021/509 («comitato dello strumento») a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, anche al termine del loro ciclo di vita.
3. Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Attuazione

1. L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF, in linea con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.
2. La fornitura dei materiali di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è affidata a *Défense Conseil International* (DCI Group).

Articolo 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

1. L'alto rappresentante sorveglia il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi di cui all'articolo 3. Tale sorveglianza è utilizzata per conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell'articolo 3 e contribuire a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte delle unità delle forze armate beniniane schierate nell'ambito dell'operazione Mirador.
2. Il controllo post-spedizione delle attrezzature è organizzato come segue:
- verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna sono firmati dall'utilizzatore finale al momento del trasferimento della proprietà;
 - presentazione di relazioni, in base alla quale il beneficiario deve riferire annualmente sulle attività svolte con i materiali forniti a titolo della misura di assistenza e sull'inventario degli elementi designati, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);
 - ispezioni in loco, nelle quali il beneficiario concede l'accesso all'alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.
3. L'alto rappresentante effettua una valutazione finale al termine della misura di assistenza per stabilire se questa abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 6

Relazioni

Durante il periodo di attuazione l'alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza, conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L'amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell'articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

*Articolo 7***Sospensione e cessazione**

1. Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.
2. Il CPS può anche raccomandare al Consiglio la cessazione della misura di assistenza.

*Articolo 8***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2023

Per il Consiglio
Il presidente
H. GÓMEZ HERNÁNDEZ
